



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

## LETTERA CIRCOLARE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0012867 del 17/10/2012

032101.01.15.01A4RI. Rischi Industriali

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei  
Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

e, per conoscenza: Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per la Sicurezza  
dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture  
Energetiche (DGSAIE)  
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti  
petroliferi e dei carburanti

OGGETTO: Infrastrutture energetiche strategiche  
Autorizzazioni ai sensi della Legge 4 Aprile 2012, n°35

La legge 4 aprile 2012, n°35, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" ha introdotto una nuova regolamentazione nel campo delle autorizzazioni degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di prodotti petroliferi. A tal fine si allega la circolare esplicativa n°16268, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 13/08/2012.

Tanto sopra premesso, al fine di regolamentare l'espressione del parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto, si adatteranno le seguenti procedure:

**a) progetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio:** il Comando Provinciale competente per territorio trasmetterà il parere di cui all'art.3 del DPR 151/2011 anche al Ministero dello Sviluppo Economico – DGSAIE- Divisione IV, che lo acquisirà come parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, nell'ambito del procedimento. Tale parere dovrà inoltre essere inviato per conoscenza alla scrivente Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali. Qualora, come spesso accade, il progetto dell'impianto presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed agli altri Enti competenti fosse in fase preliminare, il proponente richiederà il NOF di cui all'art.8 del DPR 151/2011. In tal caso il NOF, rilasciato dal Comando Provinciale e trasmesso dallo stesso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Comando al Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE- Divisione IV e, per conoscenza, alla scrivente Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali, costituirà il parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa civile, nell'ambito di tale procedimento. In questo caso il progetto di cui all'art.3 del DPR 151/2011 verrà presentato a seguito dell'acquisito rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

**b) progetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio:** in tal caso si possono presentare due sottocasi:

**b1) modifiche di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011:** il responsabile dovrà presentare al Comando Provinciale competente per territorio, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA di cui all'art.4 del DPR 151/2011, corredata da quanto previsto dall'art. 4 co.7 del DM 07/08/2012.

**b2) modifiche non ricomprese all'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011:** tali modifiche sono documentate al Comando Provinciale competente per territorio all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art.5 del DPR 151/2011.

Nel caso invece in cui lo stabilimento sia soggetto all'art.8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. e che le modifiche comportino un aggravio del preesistente livello di rischio di cui al DM 09/08/2000, si rammenta che, ai sensi dell'art.9 co.1 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., la concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità di cui all'art.21 co.3 dello stesso decreto.

Alla luce di quanto sopra il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.19 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., trasmetterà il NOF, di cui all'art.9 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., anche al Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE- Divisione IV.

Attesa la rilevanza della materia in argomento, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(DATILO)